

Comune di ORGOSOLO

Provincia di NUORO

**REGOLAMENTO
PER INCENTIVI DI
FUNZIONI TECNICHE**

-Art.113, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50-

Approvato con Delibera della Giunta Comunale
n. 23 del 16.03.2020

Cod 10-0008-004

© Tutti i diritti riservati
Vietata la riproduzione

INDICE

Parte 1	3
Art. 1 - Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Destinatari.....	3
Art. 3 - Costituzione e gestione del Fondo	4
Art. 4 - Gruppo di Lavoro	4
Art. 5 - Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche.....	4
Art. 6 - Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche.....	5
Art. 7 - Calcolo del Fondo per l'innovazione.....	6
Art. 8 - Liquidazione.....	6
Parte 2	7
Art. 9 - Obiettivi e finalità.....	7
Art. 10 - Quantificazione del Fondo per la realizzazione di opere pubbliche	7
Art. 11 - Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche	8
Art. 12 - Incarichi.....	8
Art. 13 - Ripartizione e liquidazione dell'incentivazione	9
Art. 14 - Risparmi.....	10
Parte 3	11
Art. 15 – Correlazione con il salario accessorio	11
Art. 16 - Informazione e pubblicità	11
Art. 17 - Relazione periodica	11
Art. 18 - Entrata in vigore.....	11
Art. 19 - Disposizioni finali	11

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER
FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016,**

**NONCHÉ PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS. N. 163/2006**

Parte 1

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016

Art. 1 - Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

1. La parte 1 del presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016, relativamente alle attività poste in essere dal 19 aprile 2016.

2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi

3. La parte 1 del presente regolamento si applica relativamente alla programmazione e esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.

4. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività che non rientrano nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero i servizi indicati all'art. 17, comma 1, lett. a) ed e), nonché ogni altra attività non espressamente indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 (*a titolo esemplificativo attività di manutenzione o acquisto biennale di beni e servizi*).

5. Ai fini della qualificazione contabile degli incentivi per funzioni tecniche, questi non sono da considerare come spese per il personale (*cf. Corte dei Conti Delib. n.6/SEZAUT/2018/QMIG del 10/04/2018*).

6. Ai fini dell'applicazione degli incentivi agli appalti di servizi e forniture a decorrere dal 20 maggio 2017 è necessario che sia stato nominato il DEC, Direttore dell'esecuzione.

7. Il presente regolamento non si applica in caso siano già in essere convenzioni o contratti applicabili che prevedano modalità diverse per la retribuzione di funzioni tecniche del personale.

Art. 2 - Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio,

3. Essi sono individuati nelle seguenti figure:

- a) personale degli uffici tecnici e amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell'opera, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
- b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- d) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (*ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici*);
- e) personale della centrale unica di committenza.

Art. 3 - Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo è costituito dalle somme stabilite dal presente regolamento per ogni opera, lavoro o servizio che non sia qualificato come ordinario.

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché in generale dei compiti previsti dal presente regolamento in attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno o di altre pubbliche amministrazioni utilizzato dall'ente per lo svolgimento delle attività di cui in precedenza.

2. I componenti il Gruppo di Lavoro sono individuati dal Responsabile del Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento.

Art. 5 - Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche

1. Sono ammesse all'incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di forniture/servizi di importo superiore a 10.000 euro non qualificati come ordinari.

2. Le risorse sono determinate sulla base dei seguenti parametri, tenendo conto dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa:

VOLUME FINANZIARIO (parametro 1)

Importo posto a base di gara (in euro)	Peso
Fino a 500.000	1
Da 500.001 a 1.000.000	0,95
Da 1.000.001 a 2.000.000	0,90
Da 2.000.001 a 5.000.000	0,85
Oltre 5.000.000	0,80

COMPLESSITÀ OPERE PUBBLICHE (parametro 2a)

Descrizione complessità	Peso
Opere o lavori che contengono tutti gli elementi indicati di seguito	1
Opere o lavori che contengono 3 elementi indicati di seguito	0,95
Opere o lavori che contengono 2 elementi indicati di seguito	0,90
Opere o lavori che contengono 1 elemento indicato di seguito	0,85
Opere o lavori che non contengono elementi indicati di seguito	0,80

ELEMENTI DI COMPLESSITÀ

- multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sotto-progetti specialistici (*impianti - strutture - studi - prove*);
- accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

COMPLESSITÀ APPALTI SERVIZI (parametro 2b)

Descrizione complessità	Peso
Servizi dei settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale.	1
Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educativi e dei beni culturali	0,95
Servizi nei settori ordinari	0,90
Servizi di bassa complessità	0,80

COMPLESSITÀ APPALTI FORNITURE (parametro 2c)

Descrizione complessità	Peso
Forniture innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale	1
Forniture nei settori della ristorazione e dei beni culturali	0,95
Forniture nei settori ordinari	0,90
Forniture di bassa complessità	0,80

L'ammontare del compenso attribuibile come incentivazione al personale è calcolato con la seguente formula - Importo a Base d'asta *1,6*parametro1*parametro 2a (ovvero 2 b ovvero 2 c).

Art. 6 - Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche

1. Il Fondo per le Funzioni tecniche è ripartito sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che si riportano di seguito:

Tabella 1 - RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, D.LGS. N. 50/2016	
OPERE E LAVORI	
Funzione svolta	% spettante
Programmazione della spesa per investimenti	5
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	15
Responsabile Unico del Procedimento	50
Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione	5
Collaudo statico o Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	5
Centrale unica di committenza	20
FORNITURE E SERVIZI	
Funzione svolta	% spettante
Programmazione della spesa per investimenti	5
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	15
Responsabile Unico del Procedimento	50
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti	10
Verifica di conformità finale	5
Centrale unica di committenza	20

2. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e costituiscono economie.

3. Due o più funzioni svolte dallo stesso dipendente sono remunerate in modo cumulativo.

Art. 7 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% della somma risultante dall'applicazione della percentuale del 2% dell'importo posto a base d'asta per i lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento è destinato a:

- acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 8 - Liquidazione

1. La liquidazione del fondo per le funzioni tecniche è disposta per il 50% successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Il restante 50% è erogato successivamente al collaudo.

2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, i compensi per le funzioni tecniche sono decurtati in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

3. Nel caso di ritardo dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, i compensi sono ridotti in proporzione all'allungamento del tempo rispetto a quello inizialmente previsto.

4. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte del Nucleo di valutazione o OIV, con eventuale applicazione di penali nella misura fissata da tale organismo.

5. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

6. La liquidazione è disposta dal Responsabile e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta dal Segretario Comunale o altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini all'erogazione dei compensi in oggetto.

Parte 2

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVO PER OPERE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS. N. 163/2006

Art. 9 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato per la liquidazione dei compensi erogabili ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, ormai abrogato.

2. Ai fini della ripartizione del compenso è necessario che l'opera pubblica sia stata inserita nei documenti di programmazione durante la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 a nulla rilevando il momento in cui le prestazioni incentivate vengono effettivamente poste in essere.

3. Esso disciplina la ripartizione del "Fondo per la realizzazione di opere pubbliche" per ogni singola opera e lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

4. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e, per i responsabili di posizione organizzativa, all'incremento della indennità di risultato, anche al di là dei tetti dettati dalla normativa contrattuale.

6. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento.

Art. 10 - Quantificazione del Fondo per la realizzazione di opere pubbliche

1. Il "Fondo per realizzazione di opere pubbliche" è alimentato con risorse pari alla seguente percentuale dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa:

- a) 1,80% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso fino ad 500.000 euro;
- b) 1,75% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro;
- c) 1,70% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro;
- d) 1,65% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.

2. Dall'importo a base di gara dell'opera e del lavoro deve essere scorporato il costo relativo a tutte le prestazioni professionali (*es. calcolo cementi armati, ecc.*), affidate a tecnici esterni

3. Nel caso in cui sia attestata da parte del responsabile uno dei fattori di complessità di cui al successivo comma 4 le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate – all'interno del limite massimo previsto al punto a) - dello 0,1%; nel caso in cui i fattori di complessità siano due le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,2%, nel caso in cui i fattori di complessità siano tre le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,25% e nel caso in cui i fattori di complessità siano quattro le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,3%.

4. I fattori di complessità di cui al precedente comma 3 sono i seguenti:

- e) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (*impianti - strutture - studi - prove*);
- f) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- g) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- h) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto a diminuzione qualora in sede di gara di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

7. Nel caso in cui si determinino incrementi dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del

progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e smi, depurato del ribasso d'asta offerto e senza calcolare i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006, i compensi sono ridotti fino al 50% per ritardi e costi aggiuntivi o fino al 25% in caso di ritardi o costi aggiuntivi. Tali decurtazioni sono applicate in misura proporzionale rispetto ai costi ed ai tempi previsti nel progetto.

Art. 11 - Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche

1. L'80% del "fondo per la realizzazione di opere pubbliche" di cui al precedente articolo 10 è ripartito con le regole definite dal presente regolamento e tra il personale di cui al D.Lgs. n. 163/2016.

2. Il restante 20% è destinato alle seguenti finalità:

- a. acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b. implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- c. attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- d. svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 12 - Incarichi

1. Gli affidamenti degli incarichi di cui all'articolo 93, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Settore, garantendo ove possibile una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. Tali provvedimenti devono essere adottati formalmente e preventivamente rispetto allo svolgimento delle attività.

2. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale verifica è condizione per la liquidazione dei compensi.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile ovvero del responsabile del procedimento.

Art. 13 - Ripartizione e liquidazione dell'incentivazione

L'80% del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" è ripartito, sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa e secondo le tabelle seguenti:

Tabella 2 - RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI I TECNICI EX ARTICOLO 93, D.LGS. N. 163/2006		
B	Responsabile del procedimento	14%
C	Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione)	35%
D	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure (dipendente che firma in qualità di direttore dei lavori – tecnico che esegue i rilievi metrici, tiene i libretti delle misure ed il registro di contabilità, firmandoli con assunzione di responsabilità congiuntamente al direttore dei lavori)	25%
E	Coordinatore per la sicurezza/Duvri (professionista dipendente con abilitazione di legge che firma i piani di sicurezza)	5%
F	Collaudo Tecnico-Amministrativo Certificato di regolare esecuzione (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere collaudate tra i dipendenti aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e che firmano l'atto di collaudo)	7%
G	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	14%
Tabella 3 - RIPARTIZIONE DEI COMPENSI IN RELAZIONE ALL'INCARICO AFFIDATO EX D.LGS. N. 163/2006		
A	Responsabile del procedimento	14%
	Fase progettuale - procedura di affidamento	4%
	Fase esecutiva	4%
	Validazione	6%
B	Progettista	35%
	di cui per sola progettazione preliminare/studio di fattibilità	10%
	di cui per progettazione preliminare e definitiva	25%
	di cui per progettazione preliminare – definitiva ed esecutiva	35%
C	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure	25%
	Direttore Lavori	21%
	Contabilità e misure	4%
D	Coordinatore per la sicurezza/Duvri	5%
	In fase di progettazione	2,5%
	In fase di esecuzione	2,5%
E	Collaudo Tecnico - Amministrativo Certificato di regolare esecuzione	7%
F	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	14%
F.1	Solo personale tecnico	14%
F.1.1	Disegnatori	6%
	Fase progettuale	4%
	Fase esecutiva - direzione lavori - collaudo	2%
F.1.2	Redazione di calcoli e computi metrici estimativi	6%
	Fase progettuale	4%
	Fase esecutiva - direzione lavori - collaudo	2%
F.1.3	Assistenza alle misurazioni e contabilità	2%

Nel caso in cui un dipendente svolga più di una delle attività la percentuale a lui spettante è cumulata per le attività svolte.

Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Ente.

Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le percentuali di cui al presente articolo sono corrisposte, sulla base della valutazione effettuata dal responsabile anche nel caso di attività non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.

La liquidazione è disposta per il 50% successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto ed il restante 50% è erogato successivamente al collaudo.

In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

La liquidazione è disposta dal Responsabile e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta dal Segretario Comunale o da altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini alla erogazione dei compensi in oggetto.

Art. 14 - Risparmi

1. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente. Sono soggetti a tale vincolo in particolare i risparmi derivanti dal mancato svolgimento da parte di dipendenti di alcune attività, quelli derivanti da ritardi e/o costi aggiuntivi. Non si applica tale decurtazione nel caso in cui alcune attività siano svolte dallo stesso soggetto.

Parte 3

NORME COMUNI

Art. 15 – Correlazione con il salario accessorio

1. Nel caso in cui i compensi di cui al presente regolamento superino i valori di cui alla tabella allegata qui di seguito, viene ridotta, sulla base delle regole dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, la misura della indennità di risultato delle posizioni organizzative destinatarie degli stessi e della indennità di produttività del personale destinatario degli stessi nella misura indicata come appresso:

Compenso professionale	Riduzione della retribuzione di risultato/produttività
Fino a 10.000,00	Nessuna riduzione
Da 10.000,00 a 20.000,00	Taglio dal 5% al 10% in relazione al compenso professionale erogato
Oltre 20.000,00 euro	Taglio dal 12% al 20% in relazione al compenso professionale erogato

Art. 16 - Informazione e pubblicità

1. L'Amministrazione provvede all'inserimento nel proprio sito, sezione "Amministrazione Trasparente", di tutte le informazioni previste dalla normativa in vigore, nonché di quelle ulteriori che sono giudicate necessarie.

Art. 17 - Relazione periodica

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i Responsabili di ogni area che ha proceduto alla aggiudicazione di lavori, servizi e/o forniture redigono ed inviano alla Giunta una relazione contenente:

- a) Indicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- b) Importo degli incentivi connessi allo svolgimento di funzioni tecniche liquidato nell'anno precedente con la indicazione della ripartizione e dei destinatari;
- c) Eventuali vizi e ritardi riscontrati nell'anno precedente, con la indicazione di quelli che sono ascrivibili a responsabilità del personale.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. La parte 1 del presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Di conseguenza si applica ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016.

2. La parte 2 del presente Regolamento si applica alle attività svolte tra il 21 agosto 2014 ed il 19 aprile 2016.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.